



COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Parere dell'Organo di revisione
SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE
REGIONALE ALL'IRPEF" APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 276 DEL 14
MARZO 2022

L'organo di revisione

Dott. Stefano Sandroni, Presidente

Dott. Filippo Mangiapane, Componente

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente

Il Collegio dei Revisori della Regione Marche, nelle persone del Dott. Stefano Sandroni, del Dott. Filippo Mangiapane e della Dott.ssa Alessandra Angeletti, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio - Assemblea legislativa regionale n. 2 del 31 gennaio 2022, ha esaminato la documentazione relativa alla proposta di legge regionale recante "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 276 del 14 marzo 2022.

PREMESSO

- che la Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 2, ha modificato le aliquote e gli scaglioni di reddito per il calcolo dell'IRPEF, previsti dal TUIR (D.P.R. n. 917/1986), nel seguente modo:
 - a. fino a € 15.000,00, 23%;
 - b. oltre € 15.000,00 e fino ad € 28.000,00, 25%;
 - c. oltre € 28.000,00 e fino ad € 50.000,00, 35%;
 - d. oltre € 50.000,00, 43%;
- che, con l'articolo 50, comma 1, del D. Lgs. n. 446/1997, è stata istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che, ai sensi del D. Lgs. n. 446/1997, articolo 50, comma 3: *"L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce"*;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della Legge n. 234/2021: *"Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022"*;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della Legge n. 234/2021: *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche...ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n. 68/2011, a decorrere dall'anno 2012, ciascuna regione a Statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di Legge Regionale recante: "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Irpef" approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 276 del 14 marzo 2022

l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base (1,23%) fino a 2,1%;

- che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 68/2011: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;
- che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 1° febbraio 2022 ha chiarito che le regioni che hanno modificato la disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni IRPEF, devono provvedere all'emanazione di apposita legge regionale di adeguamento al nuovo sistema di scaglioni delineato dalla legge di bilancio 2022.

VISTI

- la relazione illustrativa alla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- la relazione tecnico finanziaria alla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- il visto della Dirigente della Direzione Bilancio, Ragioneria e Partite finanziarie dott.ssa Monica Moretti;
- la proposta di adozione della deliberazione formulata dalla Direttrice del Dipartimento Programmazione integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali dott.ssa Maria Di Bonaventura.

CONSIDERATO

- che la Regione Marche, con l'art. 6 della L.R. n. 37/2012, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, ha rideterminato l'addizionale regionale IRPEF, rispetto all'aliquota base dell'1,23%, in modo progressivo, in base agli scaglioni di reddito, come segue:
 - a. fino a € 15.000,00, nessuna maggiorazione;
 - b. oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00, maggiorazione dello 0,30%;
 - c. oltre € 28.000,00 e fino a € 55.000,00, maggiorazione dello 0,47%
 - d. oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00, maggiorazione dello 0,49%
 - e. oltre € 75.000,00, maggiorazione dello 0,50%;
- che l'Ente ha la necessità di adeguare la legislazione regionale alle modifiche apportate all'IRPEF dalla Legge n. 234/2021, in particolare a causa della riduzione degli scaglioni di reddito da cinque a quattro;

- che la proposta in esame prevede l'adeguamento ai nuovi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF a decorrere dall'anno 2022 dalla Legge n. 234/2021, attraverso una rimodulazione, rispetto all'aliquota base, come di seguito esposta:
 - a. fino a € 15.000,00, nessuna maggiorazione;
 - b. oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00, maggiorazione dello 0,30%;
 - c. oltre € 28.000,00 e fino a € 50.000,00, maggiorazione dello 0,47%;
 - d. oltre € 50.000,00, maggiorazione dello 0,49%;
- che la manovra proposta è improntata al mantenimento del criterio di gradualità delle aliquote in relazione agli scaglioni di reddito imponibile, in attuazione del principio costituzionale di progressività del prelievo, consentendo una lieve diminuzione complessiva della pressione fiscale;
- che, per stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate delle elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 e l'importo stimato è stato ritenuto congruo dal MEF, come risulta dalla comunicazione mail dell'11 febbraio 2022 messa a disposizione dagli Uffici;
- che dalla suddetta modifica deriva un minor gettito stimato in € 62.000,00 per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2022 - 2024, finanziato con l'utilizzo del fondo di riserva, come risulta dai seguenti prospetti:

Titolo/ Tipologia	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Titolo 1 / Tipologia 10101	1101010024	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - GETTITO DERIVANTE DALLA MANOVRA FISCALE (ART. 39 L.R. 29/2004 - ART. 7 L.R. 28/2011 - ART. 6 LR 37/2012)	- 62.000,00	-62.00,00	-62.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	Variazione anno 2022	Variazione anno 2023	Variazione anno 2024	Note
Missione 20 / Programma 1 Titolo 1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001, n. 31)	- 62.000,00	-62.00,00	-62.000,00	Riduzione stanziamento già iscritto a bilancio vigente per le annualità 2022 e 2023.

- che la variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024 risulta congrua, coerente ed attendibile;
- che, a seguito delle variazioni effettuate, permangono gli equilibri di bilancio.

Il Collegio dei Revisori,

Esprime all'unanimità parere favorevole

sulla proposta di legge regionale recante "Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF" approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 276 del 14 marzo 2022.

All'attenzione del Collegio il 18 marzo 2022.

L'organo di revisione

Dott. Stefano Sandroni, Presidente (firmato digitalmente);

Dott. Filippo Mangiapane, Componente (firmato digitalmente);

Dott.ssa Alessandra Angeletti, Componente (firmato digitalmente).